

Massima numero 121 del 09 settembre 2020

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla ASP di Agrigento – Affidamento della gestione globale della Banca del Sangue Cordonale e fornitura di azoto liquido per la struttura allocata presso il P.O. di Sciacca – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara euro: 5.161.935,35 – S.A.: ASP di Agrigento.

Riferimenti normativi: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla ASP di Agrigento – Affidamento della gestione globale della Banca del Sangue Cordonale e fornitura di azoto liquido per la struttura allocata presso il P.O. di Sciacca – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara euro: 5.161.935,35 – S.A.: ASP di Agrigento.

Parole chiave: Nulla osta per lo svolgimento delle attività di Disaster Recovery Plan di campioni biologici – Requisito di idoneità o requisito speciale di natura tecnico-organizzativa – Avvalimento

Nulla osta ministeriale per lo svolgimento delle attività di Disaster Recovery Plan di campioni biologici – Requisito di idoneità o requisito speciale di natura tecnico-organizzativa – Effetti distorsivi sulla concorrenza se qualificato come requisito di idoneità – Possibilità di avvalimento c.d. tecnico-operativo

Il nulla osta ministeriale per lo svolgimento delle attività di Disaster Recovery Plan di campioni biologici ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 191/2007 può essere considerato un "requisito speciale di capacità tecnica" e come tale vi è dunque la possibilità di dimostrarne la titolarità anche in modo indiretto, ovvero utilizzando i requisiti posseduti da altri mediante l'istituto dell'avvalimento, secondo i principi e i presupposti di cui all'art. 89 del Codice. Pertanto, la sua qualificazione in termini di requisito di idoneità al pari, ad esempio, dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali o a qualsivoglia Albo professionale, costituisce una immotivata limitazione della concorrenza.